



COMUNE DI MOTTOLA

ORGANI ISTITUZIONALI

SINDACO

Ordinanza N. 62 del 25/11/2020

Oggetto: ORDINANZA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DEPOSITATI ALLA C/DA ACQUAGNORA IN CATASTO AL FG.31 P.LLA 162 IN DITTA MALDARIZZI VITO -

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della Regione Carabinieri Forestale Puglia, Stazione di Mottola, prot. n.1395, acquisita al P.G. di questo Comune in data 11/11/2020 prot. n. 18053, con la quale veniva accertato, all'interno di un terreno sito in agro di Mottola (Ta), in C/da Acquagnora riportato in catasto al Fg. 31 p.la 162, l'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in terre e rocce da scavo (codice cer 17.05.04) nonchè rifiuti derivanti da attività di demolizione /costruzione.

VISTO che, come si evince dalla predetta comunicazione, l'accertamento esperito dalla Regione Carabinieri Forestale Puglia, Stazione di Mottola, ha consentito di poter individuare il trasgressore-proprietario, nella persona del sig. MALDARIZZI Vito, nato a Mottola il 07.06.1948 ed ivi residente alla Via S. Benedetto n. 34;

VISTO l'art 192 comma 1 del D.lgs n.152/2006 il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO che l'art 192, comma 3, del D.lgs. n.152/2006 stabilisce che *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”*;

RICHIAMATA:

- la Legge 241/1990 e succ. modifiche con la quale il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Di Bonaventura – Responsabile del Settore 4 - Area Tecnica 1^;
- il D.lgs. n.152/2006, art 192;
- l'art 50, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.,

ORDINA

Al sig. MALDARIZZI Vito, nato a Mottola il 07.06.1948 ed ivi residente alla Via S. Benedetto n. 34 in qualità di trasgressore-proprietario del fondo quanto segue:

- 1) di procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, precisando che qualora, a seguito della rimozione, accerti il superamento dei valori di attenzione, dovrà procedere anche alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D.Lgs.n.152/2006;
- 2) di fornire al Comune di Mottola tutta la documentazione prodotta e/o acquisita nel corso delle attività ordinate ai precedenti punti 1);
- 3) di provvedere alla esecuzione di tutto quanto ordinato ai precedenti punti 1) e 2), entro **30 (trenta) giorni** dalla ricezione della presente ordinanza.

SI AVVERTE CHE in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente, secondo quanto prescritto art. 192 D.lgs 152/2006, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 255 e 256 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

SI INFORMA CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Inoltre copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Al Responsabile del Servizio Settore 4° – Area Tecnica 1^;
- Al Comando di Polizia Municipale che è incaricato della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento;
- Alla Regione Carabinieri Forestale Puglia, Stazione di Mottola.

Mottola, lì 25/11/2020

Il Sindaco
BARULLI GIOVANNI PIERO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate